Cooperativa – Quick Start

L'obiettivo finale è fornire una sorta di prontuario/manuale delle istruzioni, una «cassetta degli attrezzi» per la gestione di una cooperativa

<u>In particolare risponderemo a due principali domande:</u>

- che cosa è una cooperativa ? In particolare con riferimento a:
 - o Il socio: le diverse categorie, diritti e doveri, i rapporti interni ed esterni; le vicende che lo investono;
 - Gli organi sociali e le loro attribuzioni;
- come si gestisce una cooperativa? In particolare, con riferimento a:
 - o adempimenti obbligatori
 - o opzioni per l'instaurazione di rapporti di lavoro all'interno della cooperativa: quali opzioni contrattuali sono praticabili e quali non; con quali modalità e termini;
 - o adempimenti extra-statuto

Cooperativa – Quick Start

L'obiettivo finale è fornire una sorta di prontuario/manuale delle istruzioni, una «cassetta degli attrezzi» per la gestione di una cooperativa, pertanto, per le finalità proprie del presente documento, le informazioni riportate di seguito non sono necessariamente complete e non contemplano tutte le casistiche previste dalla normativa, in quanto finalizzato a fornire un quadro di riferimento generale e non approfondito di orientamento alla normativa in materia di cooperazione

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 45 – comma 1

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'.

Codice Civile

Art. 2511 - estratto

Le cooperative sono:

- società a capitale variabile
- con scopo mutualistico

N.B.: <u>Se viene meno uno dei requisiti</u>, anche sostanzialmente, <u>NON è</u> <u>una COOPERATIVA</u>

Normativa

- 1. Codice civile: norme specifiche per le cooperative;
- 2. Codice civile: norme comuni con Spa e Srl;
- Norme specifiche sulle cooperative;
- 4. Norme sulla revisione;

Società a Capitale variabile

- Persona giuridica. Nasce non fisicamente ma viene alla luce giuridicamente, con atto costitutivo notarile composto anche dallo statuto; la cooperativa è persona terza rispetto ai soci con interessi propri (potenzialmente anche in contrasto con quelli del singolo socio)
- 2. Lo statuto «è legge» tra i soci;
- 3. Indicazione in statuto se il capitale è suddiviso in azioni o quote, il loro valore nominale, MA NON l'ammontare COMPLESSIVO del capitale sociale; ogni socio può versare da un minimo di €25 per le quote, €500,00 per le azioni (o altro importo statutariamente previsto), fino ad un massimo di € 100.000;
- 4. I soci possono entrare /uscire senza particolare formalità;
- 5. Variazione del capitale non richiede modifica statutaria (variabilità del numero dei soci)

Scopo mutualistico

Relazione di accompagnamento al codice civile del 1942, "<u>lo scopo</u> <u>mutualistico consiste nel fornire beni o servizi, od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato".</u>

La mutualità si identifica con la "gestione di servizio" = attività svolta dalla cooperativa per soddisfare direttamente l'interesse concreto dei soci.

Il contenuto dell'interesse mutualistico del socio ne diversifica i tipi

La cooperativa soddisfa l'interesse mutualistico del socio:

- l'occupazione (cooperative di lavoro)
- l'acquisto della casa (cooperativa di abitazione)
- l'acquisto di beni o servizi (cooperativa di consumo o di servizi)
- la trasformazione o vendita dei prodotti agricoli (cooperativa agricola) o l'acquisto di servizi agricoli

Cooperativa di produzione lavoro

lo scopo mutualistico delle cooperative di lavoro consiste nel fornire occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato".

Un «tipo particolare»: la cooperativa sociale

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa è un'impresa

L'impresa è un «mezzo» per perseguire lo scopo mutualistico.

In quanto impresa deve conseguire lucro ma non si tratta di lucro privatistico.

Non deve massimizzare gli utili da distribuire, ma l'«utilità» da riconoscere ai soci e può farlo solamente rivestendo bene il proprio ruolo di imprenditore.

L'oggetto sociale è «il mestiere» della cooperativa.

I soci - requisiti

- capacità di agire
- determinazione nello statuto dei requisiti dei soci che siano:
 - coerenti con lo scopo mutualistico
 - - corrispondenti all'attività economica svolta dalla cooperativa (oggetto sociale)
 - - fondati su criteri non discriminatori
- Divieto di esercizio in proprio di imprese in concorrenza con quella della cooperativa

I soci - i numeri

- Se tutti persone fisiche il numero minimo è 3 soci
- Se anche soci diversi da persone fisiche il numero minimo è 9 soci
- Se si scende sotto il numero minimo, questo va ricostituito entro un anno.

Ma non basta!

I soci - i numeri

Si applicano le norme del codice civile in materia di società per azioni

- nel caso di cooperativa con un numero di soci cooperatori inferiori a venti (fino a nove), <u>nel silenzio dello</u> statuto
- nel caso di cooperativa con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, <u>nel</u> silenzio dello statuto
- nel caso di cooperativa con un numero di soci cooperatori superiore a venti ed un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di euro

Si applicano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata:

- nel caso di cooperativa costituita da meno di nove soci
- nel caso di cooperativa con un numero di soci cooperatori inferiori a venti se lo statuto lo prevede
- nel caso di cooperativa con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro <u>se lo</u> <u>statuto lo prevede</u>

Il socio

- 1. Ordinario
- 2. A categoria speciale
- 3. Volontario
- 4. svantaggiato
- 5. Fruitore
- 6. Finanziatore/Sovventore

Il socio ordinario (nel nostro caso lavoratore)

I soci lavoratori (compresi i soci lavoratori svantaggiati), vale a dire coloro che partecipano alla conduzione della società mettendo a disposizione della cooperativa le loro capacità professionali, ottenendo un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La disciplina di questa fondamentale categoria di soci è dettata dalla legge 142/2001

Il socio a categoria speciale – c.d. socio in prova

- -Ammissione in ragione dell'interesse alla formazione o all'inserimento graduale in cooperativa
- -Disciplina statutaria dei diritti amministrativi e patrimoniali
- -Il numero dei soci in prova non può superare un terzo del totale dei soci cooperatori
- -Il periodo di prova previsto dallo statuto non può superare i cinque anni
- -Al termine del periodo di prova passaggio automatico alla categoria dei soci cooperatori (salva verifica)

Il socio volontario

- 1. Nelle cooperative sociali (legge 381/91)
- Deve essere assicurato INAIL
- 3. presta la propria attività a favore della cooperativa sociale gratuitamente
- 4. I volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci.
- 5. Il totale dei soci sui quali computare la percentuale dei volontari è comprensivo di tutte le categorie sociali (finanziatori/sovventori e volontari compresi)

Il socio fruitore

I soci fruitori vale a dire gli utenti dei servizi erogati dalla società o loro familiari

(si tratta di una categoria di soci non prevista dalla legge ma ritenuta ammissibile dalla prassi con particolare riguardo alle cooperative che hanno per oggetto la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi)

Il socio Finanziatore / Sovventore

I **soci sovventori**, previsti dall'art. 4 della legge 59/1992, con lo scopo di potenziare le forme di finanziamento delle cooperative e i **soci possessori di strumenti finanziari**, previsti dall'art. 2526 del Codice Civile,

Nelle cooperative sociali questi soci che sono apportatori di capitale spesso <u>non sono tanto interessati ad una remunerazione</u> del capitale investito (come a rigor di logica dovrebbe avvenire, e, in effetti, spesso avviene nelle cooperative non sociali) <u>quanto piuttosto a contribuire allo sviluppo dell'azione sociale</u> che la cooperativa svolge sul territorio

Il socio svantaggiato

Si considerano persone svantaggiate (30% dei lavoratori ed essere soci compatibilmente con lo status soggettivo):

- 1. gli invalidi fisici, psichici e sensoriali (superiore al 45% ex l. 68/99)
- 2. gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico
- 3. i tossicodipendenti e gli alcolisti
- 4. i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
- 5. i detenuti e i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
- Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero.

Il socio – ammissione: principio della porta aperta

- Domanda dell'interessato (forma) all'organo amministrativo (in composizione collegiale)
- •L'esame dell'organo amministrativo: requisiti statutari del socio e aspettativa (non diritto) dell'interessato all'ammissione (quale discrezionalità dell'organo amministrativo?)
- •L'organo amministrativo comunica- con motivazione- all'interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda entro 60 giorni (dalla domanda?)
- •Conferimento in denaro e annotazione nel libro soci sono adempimenti successivi (alla procedura di ammissione)
- •Diritto dell'interessato di impugnare il rigetto avanti all'assemblea (entro 60 giorni)

Il socio – ammissione: principio della porta aperta

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

- •Irregolarità nelle procedure di ammissione possono essere sanzionate con il commissariamento
- •Obbligo dell'organo amministrativo di illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

TUTELA DEGLI ALTRI SOCI CONTRO ABUSI

•Il nuovo socio ha diritto di voto trascorsi 90 giorni dalla sua iscrizione nel libro soci

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE (smobilizzo investimento)

Comunicazione del socio (forma) all'organo amministrativo dell'intenzione di vendere la propria partecipazione con indicazione del nominativo del terzo cessionario (compratore)

Esistono dei precisi limiti alla cessione.

CESSAZIONE VOLONTARIA DEL RAPPORTO SOCIALE IL RECESSO

- Domanda motivata di recesso del socio all'organo amministrativo
- Esame dell'organo amministrativo (in composizione collegiale) entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (accertamento presupposti statutari o legali)
- Accoglimento o rigetto della domanda e tutela giudiziaria del socio
- Divieto recesso parziale

ESCLUSIONE DEL SOCIO: SANZIONE PER L'INADEMPIMENTO

- Delibera motivata dell'organo amministrativo (in composizione collegiale; o assemblea se previsto per statuto) e comunicazione (forma) al socio
- Diritto del socio a tutela giudiziaria (opposizione entro 60 giorni dalla comunicazione)
- Cause di esclusione: mancanza/perdita requisiti, gravi inadempienze/impossibilità relative al rapporto mutualistico, mancato versamento quote/azioni, ecc
- Automatica cessazione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico dalla data della delibera

Morte del socio

- Regola generale dell'intrasmissibilità mortis causa della partecipazione sociale (nel silenzio dello statuto, divieto di subentro)
- Escluse clausole statutarie di continuazione automatica
- Clausola statutaria continuazione facoltativa: diritto al subentro degli eredi in possesso dei requisiti (salvo atto formale di ammissione della cooperativa)

Gli organi sociali e le loro attribuzioni

- L'assemblea dei soci
- L'organo di amministrazione (C.d.A.)
- L'organo di controllo

Assemblea dei soci - invio norme spa ed srl

- ordinaria: tra le altre attirbuzioni approvazione bilancio, elezioni cariche sociali, approvazione regolamento socio lavoratore,
- straordinaria: tra le altre attrribuzioni modifica statuto,
- Formalità convocazione: artt. 2363 e 2366 c.c.
- Invalidità ed impugnazione delibere assembleari (artt. 2377 e ss c.c.)
- Verbalizzazioni assemblee (art. 2375 c.c.)

Il voto- art. 2538 c.c.

- Il voto capitario (Una testa, un voto)= principio di DEMOCRAZIA
- Le deroghe al voto capitario (da disciplinare in statuto):
 - voto plurimo (fino a cinque) al socio persona giuridica in funzione del capitale sociale sottoscritto o del numero dei membri
 - voto plurimo <u>al socio imprenditore</u> in ragione della sua partecipazione allo scambio mutualistico
 - voto plurimo <u>al socio finanziatore in proporzione del capitale sociale</u> <u>sottoscritto</u>
 - voto plurimo al socio sovventore

Tutti i casi di voto plurimo sono soggetti a forti limitazioni

Rappresentanza in assemblea- art. 2539 c.c.

- Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci (derogabile solo in senso più restrittivo)
- La delega può essere attribuita solo ad un socio (ad eccezione dell'imprenditore individuale che può farsi rappresentare anche da coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa)

I QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI- art. 2538 c.c.

- Le maggioranze assembleari sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci
- I quorum devono essere differenziati tra prima e seconda convocazione
- I quorum costitutivi e deliberativi sono definiti nello statuto (in genere coincidono) e solo nel silenzio dello statuto si rinvia a quanto previsto per le spa e le srl

Sistemi di voto da disciplinare nel REGOLAMENTO ASSEMBLEARE o IN STATUTO

- Voto palese
- Voto con liste prestampate
- Voto per lista
- Voto segreto

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le norme speciali sul consiglio di amministrazione nelle cooperative: ARTICOLO 2542 C.C.

- Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo unico comma 936 (Legge Stabilità 2018) ha modificato l'articolo 2542 c.c.: "L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma"-
- La COMPOSIZIONE:
- La maggioranza degli amministratori devono essere soci cooperatori (o persone fisiche <u>indicate</u> dai soci cooperatori persone giuridiche)
- La rappresentanza delle categorie di soci cooperatori
- La minoranza degli amministratori può anche essere costituita da terzi estranei alla compagine sociale

- Metodo collegiale (=delibere assunte in adunanze): convocazione (forma, salvo statuto, qualsiasi mezzo; termine, luogo) con odg (informativa preventiva), riunioni con quorum costitutivi (maggioranza amministratori) e deliberativi (salvo statuto, maggioranza assoluta dei presenti-esclusa rappresentanza), verbalizzazioni, delibere imputabili a tutti gli amministratori-
- Responsabilità degli amministratori

Nomina degli amministratori- art. 2383 c.c.

- Il numero degli amministratori è fissato nello statuto o, se questo si è limitato a fissare un numero minimo ed un numero massimo, spetta all'assemblea
- La nomina degli amministratori spetta inderogabilmente all'assemblea dei soci
- Lo statuto può prevede specifici requisiti di onorabilità e professionalità (art. 2387 c.c. e nuove disposizioni su impresa sociale) oltre a quelli generali previsti dall'art. 2382 c.c.

- Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi (nelle coop spa e nelle coop srl- a differenza che nelle SRL dove l'amministratore può anche essere nominato fino a revoca) e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'aultimo esercizio della carica
- La nomina è iscritta a cura degli amministratori entro 30 giorni nel registro delle imprese (dalla VISURA CAMERALE risultano i nomi degli amministratori in carica)

Cessazione degli amministratori- art. 2385 c.c.

- Dimissioni, previo avviso scritto al CDA ed al presidente del collegio sindacale; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori; altrimenti dal momento in cui la maggioranza è ricostituita (prorogatio per evitare vuoto gestionale)
- Scadenza del termine- cessazione ha effetto dal momento della ricostituzione del CDA: prorogatio per evitare vuoto gestionale
- Morte
- Revoca deliberata dall'assemblea ordinaria; se priva di giusta causa, diritto dell'amministratore al risarcimento del danno
- La cessazione è iscritta entro 30 giorni nel registro imprese

Il Presidente del consiglio di amministrazione

- La nomina spetta al CDA se non è effettuata dall'assemblea (vedi statuto)
- Funzione: assicurare buon funzionamento del CDA (convocazione CDA, fissazione odg, coordinamento e regolazione dei lavori consiliari, dichiarazione esito votazioni, sottoscrizione verbali)
- Rappresentanza della società (se previsto in statuto)
- Presidenza assemblea dei soci (se previsto in statuto)
- Ampi poteri di accesso alle informazioni: maggiori spazi di responsabilità
- POTERI DI GESTIONE PROPRI? NO (SALVE DELEGHE DI GESTIONE). NB differenza tra rappresentanza e gestione

I CONTROLLI

- 1. Controllo legale interno
- 2. Revisione legale
- 3. Vigilanza cooperativa
- 4. Controllo del socio
- 1. e 2. sono obbligatori se si verificano le condizioni oppure facoltative da statuto.
- 3. sempre obbligatorio

adempimenti

- Libri sociali
 - Libro delle assemblee dei soci
 - Libro delle adunanze del consiglio di amministrazione
 - Libro dei soci

Libro delle assemblee

- Accoglie sotto forma di verbale la trascrizione degli interventi tenuti in assemblea oltre che i dati relativi al bilancio o altre decisioni adottate.
- Il ruolo del libro è quello di essere «il testimone» di quanto è stato deciso.
- Deve essere vidimato dal notaio o dalla CCIAA.
- Il primo atto da trascrivere è quello costitutivo.
- Il verbale deve essere redatto dal segretario e firmato dallo stesso assieme al presidente.
- Il verbale può essere approvato contestualmente oppure viene approvato successivamente alla prima assemblea e poi trascritto.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI
COOP - SOCIETA'COOPERATIVA
VIA 1
00184 ROMA
C.F. E P.IVA
Repertorio n. Raccolta n. ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciannove, il giorno ven gio,

Libro delle adunanze del consiglio di amministrazione

- Accoglie sotto forma di verbale la trascrizione degli interventi tenuti in c.d.a. oltre che i dati relativi al bilancio o altre decisioni adottate.
- Il ruolo del libro è quello di essere «il testimone» di quanto è stato deciso.
- Deve essere vidimato dal notaio o dalla CCIAA.
- Il verbale deve essere redatto dal segretario e firmato dallo stesso assieme al presidente.
- Il verbale può essere approvato contestualmente oppure viene approvato successivamente al primo c.d.a. e poi trascritto.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COOI SOCIETA'COOPERATIVA VIA 7 00184 C.F. I	1
L'anno i il giorno 4 del mese di o alle ore 9.30 presso la sede sociale in Γ riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Coo discutere e deliberare sul seguente	per
Ordine del Giorno:	
 Comunicazioni; Adesione alla Confederazione Cooperative Italiane; 	
8. Varie ed eventuali. Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione al completo: ,	
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, const fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto, la dichiara a e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Vicepresidente Pi	
1. Comunicazioni	

2. Adesione alla Confederazione Cooperative Italiane

Libro dei soci

- Accoglie i dati dei soci.
- Il ruolo del libro è quello di essere «il testimone» dei soci, in quanto, vigendo il principio della porta aperta, i soci possono variare frequentemente.
- Deve essere vidimato dal notaio o dalla CCIAA.
- È diviso in sezioni, per tipologie di socio.

COOP VIA TO 00184 C.F. E

CIETA'COOPERATIVA



LIBRO DEI SOCI

DATI DEL SOCIO ORDINARIO	DETERMINAZIONI	Quota V	ERSATA
		il	importo
progressivo attribuito n° 1		11-6:218	€ ⊭
SOCIO	-		
Nome			
Cognome	Ammissioni 28-5-205		
Nato/ a a. \Rightarrow il $42/o$. Residente in \triangle	Organo ASSENGEA AT COSTITUZIONE		
Via M.			
Mansione:	Dimissioni Organo		

La revisione

- Finalizzata ad assistere consigliare e controllare la cooperativa.
- Si deve verificare che la cooperativa :
 - sia effettivamente e sostanzialmente una cooperativa, non solo formalmente (lupo vestito da agnello)
 - Che sia in grado di proseguire la propria attività
 - Che siano rispettati i principi della cooperazione
- Viene eseguita ogni due anni, salvo le coop sociali ed altri casi in cui è obbligatoria la cadenza annuale.
- Viene versato un contributo al ministero MISE
- Se si aderisce ad una centrale cooperativa la revisione è su incarico del MISE, ma condotta da revisori della centrale

Altri adempimenti obbligatori

- Sicurezza sul lavoro
- GDPR/privacy

Altri adempimenti consigliati

- Assicurazione per il consiglieri di amministrazione
- Compliance normativa 231/2001

Rapporti con i soci

La legge **142/2001** si applica in tutti i casi in cui la mutualità della cooperativa trova la sua attuazione tramite lo svolgimento di prestazioni lavorative da parte del socio lavoratore.

Quindi, non solo cooperative di produzione e lavoro ma anche cooperative sociali o altre forme cooperativistiche in cui il socio svolga la propria attività lavorativa allo scopo di raggiungere l'oggetto sociale.

Rapporti con i soci

- "stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale"
- socio di cooperativa una duplice veste, quella di socio e quella di lavoratore, compatibilmente, però, con la qualifica di socio lavoratore

Rapporti con i soci

E' possibile ricorrere ad ogni rapporto di lavoro ammesso dall'ordinamento giuridico italiano con esclusione di quello occasionale.

- Autonomo:
 - Impresa anche artigiana
 - Libero professionale
- Subordinato (anche in combinazione):
 - A tempo indeterminato
 - Tempo pieno
 - Tempo parziale
 - Tempo determinato
 - A chiamata
- Parasubordinato

Rapporti con i soci

Resta fermo che i soci lavoratori devono essere considerati, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dei lavoratori al pari di quelli non soci.

La differenza con i lavoratori non soci è data principalmente che i secondi non concorrono allo scopo mutualistico.

Rapporti con i soci

- La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro va fatta entro le ore 24,00 del giorno antecedente anche se cadente di domenica o festivo
- Le variazioni devono essere comunicate entro 5 giorni
- Deve essere comunicato anche l'avvio del socio volontario

Adempimenti contabili e fiscali

- IRES, IRAP, codice civile: Tenuta della contabilità: registrazione di ogni evento che ha rilevanza contabile al fine di stilare il bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico) e determinando così il risultato di esercizio su cui calcolare le imposte
- Il saldo delle imposte è versato da giugno dell'anno successivo a quello di imposta. Contestualmente si versa anche un primo acconto sull'anno in corso. Il secondo acconto viene versato a novembre

Adempimenti contabili e fiscali

- IVA: Ogni operazione che risponde ai requisiti (soggettivo, oggettivo e territoriale) è soggetta a iva e quindi va fatturata con la modalità elettronica/ scontrino elettronico. Periodicamente (mensilmente o trimestralmente) si liquida l'iva da versare: iva dovuta = iva sugli acquistiiva sulle vendite
- Il versamento dell'eventuale Iva a debito avviene mediante modello F24 da presentarsi telematicamente che accoglie anche i pagamenti relativi ai contributi e alle ritenute sui lavoratori e autonomi.

Adempimenti contabili e fiscali

 Tali ritenute saranno poi certificate mediante rilascio della CU e riepilogate con la dichiarazione 770 Alfa società cooperativa via Giuseppe Verdi, 1 00100 ROMA CF - p. iva: 12345678900

DESTINATARIO

Spettabile ditta Beta soc. cooperativa via G.Puccini, 2 00100 ROMA p.iva: 00987654321

SEDE DI SPEDIZIONE

Legale via G.Puccini, 2 00100 ROMA p.iva: 00987654321

Fattura

Totale € 18.300,00

Numero 83 Data 25-09-2019

Scadenza 25-09-2019 • € 18.300,00

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITÀ	QTÀ	IMPORTO U.	IVA	%SCONTO	IMPORTO
003	PRESTAZIONE DI SERVIZI	N	1,00	15.000,00	22		15.000,0
	Dr.CLB At PUNTI buc.d.e. dell'art. 2 del commetto acitoscritio Il 1 Giugno 2018 relativamente al mesi de Giugno a Agosto 2019						

ALIQUOTE IVA	CODICE	IMPONIBILE %	IMPORTO
Aliquota 22%	22	15.000,00 22,00	3.300,00
		IMPONIBILE	€ 15.000,00
		TOTALE IVA	€ 3.300,00
		TOTALE	€ 18.300,00

MODALITÀ PAGAMENTO Rimessa Diretta Ns.banca BANCA - IBAN: IT8

Principali scadenze contabili e fiscali

- Bilancio: lo approva l'assemblea ordinaria entro 120 gg dalla fine dell'esercizio.
 Entro 30 gg dall'approvazione viene depositato telematicamente in CCIAA;
- Versamento IVA: il 16 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento;
- IRES, IRAP: in due date giugno/agosto il saldo e il primo acconto (è possibile anche pagare a rate); novembre il secondo acconto
- Ritenute e contributi su lavoratori: il 16 del mese successivo al mese di riferimento